



AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Hai bisogno di aiuto? Rivolgiti a noi!



Presso la sede FAP ACLI di Milano, in Via della Signora 3, è attivo uno **SPORTELLO GESTITO DA UN GRUPPO DI VOLONTARI** che fornisce informazioni sulla procedura per ottenere la nomina di un Amministratore di Sostegno.

L'attività dello sportello consiste nel:

- **Verificare se esistono le condizioni previste per inoltrare la pratica** in cui si richiede la nomina di un Amministratore di Sostegno.
- **Spiegare in che cosa consiste l'impegno** dell'Amministratore di Sostegno nei confronti del beneficiario.
- **Illustrare la procedura**, fornendo la documentazione relativa a tutte le fasi.

I volontari dello sportello sono supportati da una adeguata consulenza legale nel caso dovessero presentarsi casi di difficile gestione.

PER ACCEDERE ALLO SPORTELLO completamente gratuito operante nei giorni di **martedì dalle 10 alle 12 e mercoledì dalle 14 alle 16** è necessario fissare un appuntamento telefonando al numero **027723224**.

Chi è l'Amministratore di Sostegno

L'amministratore di sostegno, figura istituita dalla L. 9 gennaio 2004 n.6, ha il compito di tutelare le persone prive in parte o in tutto di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana. Si rivolge a persone affette da infermità mentali o fisiche o da menomazioni fisiche o psichiche.

Che cosa fa

L'Amministratore di Sostegno nominato dal Giudice tutelare dovrà avere cura della persona e del patrimonio nell'ambito dei poteri che gli saranno attribuiti con il decreto di nomina. Il beneficiario conserverà, in ogni caso, la capacità di compiere tutti gli atti non indicati dal Giudice tutelare. L'Amministratore deve adeguarsi alle necessità del beneficiario, proponendo un vero e proprio progetto di vita a salvaguardia della persona.

Nomina dell'Amministratore di Sostegno

Per la nomina dell'Amministratore di Sostegno occorre presentare ricorso al Giudice Tutelare corredato da idonea documentazione, senza necessità di assistenza legale.

Il ricorso deve contenere:

- le generalità dell'interessato e dei suoi familiari
- le generalità della persona che si propone
- la documentazione relativa alla situazione economica e allo stato di salute della persona
- il soggetto designato con atto pubblico o scrittura privata autenticata

Chi può fare l'Amministratore di Sostegno

L'Amministratore di Sostegno deve essere nominato, sempre su richiesta dell'interessato, possibilmente nell'ambito familiare dell'assistito (coniuge non separato legalmente, la persona stabilmente convivente, padre, madre, figlio, o fratello o sorella o parenti fino al quarto grado).

Il Giudice tutelare può però nominare una persona diversa proprio in virtù del principio di "miglior tutela" possibile del beneficiario. Possono essere nominati anche Enti privati e pubblici. Il Giudice tutelare terrà sempre conto del soggetto amministrato.